

**camera di  
commercio  
industria  
artigianato e  
agricoltura**

---

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
SALERNO

BIBLIOTECA

XV

1

A

VOL. M. 327

Salerno

PIERO MARTINEZ Y CABRERA

# Il progetto di piano regolatore generale degli acquedotti

p. 11

---

*Estratto da*  
**SALERNO ECONOMICA**  
N. 11 — NOVEMBRE 1967  
**DELLA C.C.I.A.A. DI SALERNO**

Tip. Orf. Salerno

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI  
MAGISTERO STATALE - Salerno

Mis

M

67

BIBLIOTECA

178802

XV1

A Misc 327

# Il progetto di piano regolatore generale degli acquedotti



REGISTRATO

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENE - SALERNO



00164420



# Il progetto di piano regolatore generale degli acquedotti

*Il problema dell'approvvigionamento idrico della Provincia di Salerno, per gli usi idro-potabili e per quelli irrigui agricoli ed industriali, sta da anni interessando l'attività della Camera di Commercio, la quale si va clamorosamente battendo, sia per la difesa del patrimonio idrico della Valle del Sele, che per la rappresentazione delle necessità locali in sede di formazione del piano generale degli acquedotti.*

*E nello svolgimento di questa azione, l'Ente camerale ha trovato, come tuttora trova nell'illustre parlamentare salernitano — il Sen. Dott. VINCENZO INDELLI — un valido sostenitore delle necessità idriche provinciali ed un propugnatore degli interessi vitali delle nostre popolazioni, oltre che dell'intera economia agricolo-industriale dell'irpinia e del salernitano.*

*Fin dal 1958, allorché un decreto del Ministero dei Lavori Pubblici dispose la concessione di una parte delle acque del Sele a favore dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, furono esaminati approfonditamente i problemi conseguenti a quel prelievo, in un Convegno svoltosi nella sede camerale l'8 ottobre 1961, con la partecipazione di parlamentari, amministratori pubblici provinciali e comunali ed operatori economici, d'intesa con lo stesso Sen. Indelli che già il 18 luglio ed il 27 settembre precedente aveva esposto al Senato la precaria e deficitaria situazione del bilancio idrico delle province di Salerno ed Avellino.*

*I successivi studi affidati alla competenza dell'Ing. PIERO MARTINEZ, i voti espressi agli organi ministeriali (Cfr. delib. n. 8 del 27 gennaio 1962), l'indagine condotta nel 1964 per la stima dei consumi idrici provinciali prevedibili all'anno 2000, nell'ordine di 127.7 milioni di metri cubi annui, la successiva riunione di studio pure svoltasi alla Camera di Commercio il 23 maggio 1966, hanno sempre tenuta desta l'attenzione sull'argomento, ma soprattutto hanno offerto un prezioso contributo all'impegno nel quale confluiscano, da più parti, le iniziative risolutive, e l'opportunità di realizzare incontri e dibattiti altamente costruttivi ed indicativi ai fini dell'approfondimento del problema.*

*Anche di recente, in occasione della pubblicazione del «Progetto di piano regolatore generale degli acquedotti», di cui al D. M. 16. 3. 1967, la Camera di Commercio si è resa promotrice di un esame dettagliato degli elaboratori del piano, affidando l'incarico ad una commissione di tecnici ed esperti, — riunitasi il 21 agosto ed il 9 settembre 1967 — ed il coordinamento all'Ing. Martinez.*

*Le osservazioni di questa Commissione sono state presentate al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed hanno anche formato oggetto di una relazione di base di un Convegno indetto dal Sen. Indelli il 16 ottobre scorso, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo S. Agostino, ove il problema delle risorse e delle esigenze idriche è stato al centro di interessanti interventi, tra cui quello decisamente positivo e circostanziato sul piano tecnico-economico del Dott. CAETANO AMENDOLA, presidente della Camera di Commercio.*

*Ci è gradito ora, attraverso le colonne della nostra rivista, riportare il testo integrale delle «Osservazioni» formulate dal Convegno, che serviranno indubbiamente a focalizzare i termini più urgenti di un così annoso ed importante problema.*

( n. d. r. c. )

Col decreto 16 marzo 1967 in corso di pubblicazione, il Ministero dei LL. PP. ha deliberato il «Progetto di piano regolatore generale degli acquedotti» in base alla legge 4 febbraio 1963 n. 129. A norma dell'art. 2 lettera A) della citata legge si devono considerare le «esigenze idriche di tutti gli agglomerati urbani e rurali, sulla base di adeguate dotazioni individuali, ragguagliate all'incremento demografico prevedibile fra un cinquantennio, tenendo conto del corrispondente sviluppo economico». Per giungere a tanto l'art. 2 lettera B) stabilisce che si debba accertare la consistenza delle risorse idriche esistenti o correlativamente indicare quali gruppi di risorse idriche siano, in linea massima, da attribuire a determinati gruppi di abitati, in base al criterio della migliore rispondenza dei primi a soddisfare il rifornimento dei secondi».

Non si può ammettere che la seconda parte dello stesso articolo 2 e stessa lettera B), sia fatta per scavalcare la prima, tenendo conto anche del fatto che non si potrebbe evitare l'accertamento della consistenza delle risorse idriche esistenti, di fronte all'obbligo di ottemperare alla disposizione

di cui all'art. 2 lettera E) , che impone di «armonizzare l'utilizzazione delle acque per il rifornimento idrico degli abitati, con il programma di coordinamento degli usi congiunti delle acque ai fini agricoli, industriali e per la navigazione».

Come si potrebbe creare una tale armonia senza il presupposto di coordinamento con i su nominati settori, e senza essere in possesso del bilancio di tutte le risorse idriche esistenti?

Questo é il punto da chiarire. La seconda parte dell'art. 2 lettera B) è separata dalla prima con la congiunzione «o» laddove ci si aspetterebbe la congiunzione «e»; ma anche ammesso che non sia un errore di stampa la «o» invece della «e», dopo tale congiunzione c'è il termine «correlativamente» che lega e non stacca la prima parte dalla seconda.

Sta di fatto però che dal piano non risulta il preventivo accertamento delle risorse idriche, anzi, come vedremo, in Campania è ignorata la grande utilizzazione che si dovrebbe e potrebbe fare delle acque sotterranee, così come non si fa riferimento a nessun piano di coordinamento con gli altri settori, il quale piano, come detto dovrebbe per legge costituire il presupposto e quindi essere parte integrante del progetto in esame.

Ora vogliamo precisare la situazione che si determinerebbe in simili condizioni per il governo delle acque, con la innovazione che richiede l'art 5 della legge 129 del 1963 e cioè la emanazione di «norme aventi valore di legge ordinaria al fine di ottenere la possibilità di disporre il vincolo totale o parziale delle risorse idriche di cui all'art. 2 lettera B), al fine di consentire l'utilizzazione per il piano . . .», piano che promiscuamente considera il settore «potabile» e soltanto frange, così privilegiate di altri settori, indicati nella relazione relativa al decreto 16 marzo 1967, ma non previsti dalla legge 129 del 1963.

L'unilateralità delle richieste norme, in luogo del benefico generale che si proponevano coloro che concepirono la legge, provocherebbe squilibri, in quanto tali norme, mentre nel campo di loro applicazione determinerebbero il quasi totale superamento del T.U. sulle acque del 1933, n. 1775, rendendo possibile la manomissione di acque già concessionate e perfino di acque private; per gli altri settori invece tali ampie possibilità di acquisizioni e manovre, non sarebbero consentite dal citato testo unico.

Ma allora, presupposta la volontà di giustizia distributiva, si farebbe più presto, e meglio, a creare un nuovo testo che senza altro dichiari pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti, lacuali e sotterranee.

Una volta giunti a tale auspicabile conclusione ci troveremo, però, sempre di fronte agli stessi ostacoli per il riordino di tutte le utenze, se non sapremo costruire, regione per regione il bilancio idrologico generale.

Prima di passare al discorso sulle ingiustizie distributive che provocherebbe il piano in esame, e che con le richieste norme diverrebbero legge, per dar ragione di quanto abbiamo detto, non riteniamo un inutile inciso l'accenno alla legislazione sulle acque.

I precedenti di tale legislazione sono più precisamente identificabili nel Mezzogiorno d'Italia. Nonostante che la legislazione napoleonica fosse ispirata al diritto romano, le «decisioni feudali» che successivamente vennero a regolamentare la legge abolita dalla feudalità, si ispirano a criteri più ampi.

Ciò per conseguenza della prassi determinata dal concetto germanico, prevalso, più estensivo, perchè nel periodo barbarico il principe dominava tutti i corsi d'acqua, come conseguenza della sua regalia sul suolo.

Tali principi invece erano già passati nel codice albertino e poi passeranno nel codice italiano, dopo l'unità nazionale.

Ma ciò nonostante, e soprattutto per la imprecisione dei limiti fra acque pubbliche ed acque private, grande disordine permaneva, dando luogo a numerosi giudizi che doveva affrontare l'Avvocatura erariale.

Il disordine venne fermato, come scrisse il Consigliere di Stato Carlo Petrocchi, della «radicale riforma del 1916 sulla utilizzazione delle acque, dovuta alla coraggiosa iniziativa di Ivanoe Bonomi, riforma che venne sempre più affermata dal T.U. del 1919 e poi dal T.U. del 1933, nel quale ultimo sono considerate anche le acque sotterranee.

Il principio affermato da Ivanoe Bonomi nel 1916, fu quello di considerare di ragione pubblica tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali che, comunque, si presentassero suscettibili di generale uso.

Tale principio è così riconfermato, anche per le acque sotterranee, dallo art. I del T.U. 1933 n. 1775, che è quello vigente: «Sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate ed incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del loro bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano ed acquistino attitudine ed usi di pubblico generale interesse.

Le acque pubbliche sono iscritte a cura del Ministero dei LL. PP. distintamente per provincie in elenchi approvati con decreto del capo dello Stato su proposta del Ministero dei LL.PP. previa la procedura del regolamento.

Il regolamento dice che gli uffici del Genio Civile provvedono alla compilazione di tali elenchi e li trasmettono al Ministero che li approva e ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e incarica il Genio Civile di provvedere alla pubblicazione sul Foglio annunci legali della provincia e di tutti i Comuni. Entro il termine di sei mesi gli interessati possono ricorrere ai Tribunali delle acque pubbliche. Per tutte le azioni riguardanti le acque sotterranee provvede il titolo II del citato T.U.

Tutte le azioni inerenti alla ricerca sono regolate dagli articoli dal 92 a 106, tra le quali quelle di cui all'art. 94 che dispone di stabilire «comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione». Tali comprensori vennero stabiliti con decreti del 1934 e del 1940.

Ma il fatto di avere posto sotto la tutela le acque sotterranee dal territorio di determinati comuni non implica il diritto di ritenerle pubbliche e quindi disponibili, fino a quando a norma dell'art. 103, con procedura analoga a quella su indicata non saranno riconosciute suscettibili di pubblico generale uso ed iscritte negli elenchi delle acque pubbliche.

Come si vede esiste un ordine che con l'applicazione del piano di cui al D. M. 16 marzo 1967 si sovvertirebbe, se le nuove norme da emanare non istituiranno un nuovo ordine, però a carattere generale e non per il solo piano che stiamo esaminando.

Per quanto dovremo dire, è molto importante fermarsi sulla situazione delle acque sotterranee. In Campania sono abbondantissime e potabili e potrebbero sanare la difficile situazione nella quale si trovano specialmente le provincie di Salerno ed Avellino, così come le acque sotterranee delle Puglie potrebbero dare decuplicati i contingenti d'acqua che tale regione riceve dalle sorgenti della Campania. Mentre come vedremo, 9.500 litri per minuto secondo di acqua di sorgenti sono destinate all'irrigazione delle terre pugliesi.

Se si effettuasse il piano in esame le provincie di Salerno ed Avellino e forse tutta la Campania, resterebbero affatto prive di acqua perenni fluenti e si creerebbe perfino siccità invernale se i serbatoi montani indicati, non si basassero solo sulla portata differenziale dei corsi d'acqua invernali, che va perduta a mare, ma anche su quella destinata alla filtrazione.

Al convegno sul problema delle acque sotterranee in Italia, tenutosi il 28-30 ottobre 1965 a Milano, fra gli studi e rilievi ufficiali raccolti, nulla risulta per la Campania.

A tale proposito il sottoscritto ricorda un suo lavoro del 1948 intitolato «Le acque latenti della valle del fiume Sarno», non perchè pretende che le sue osservazioni facciano testo, ma perchè in esse, fra l'altro è ricordato che quale direttore del Consorzio Montoro Sanseverino, quattordici anni prima, cioè nel 1934, per incarico del servizio idrografico rilevò che 460 pozzi distribuiti nel bacino del Solofrana (affluente del Sarno) fra Montoro e Codola e cioè nei territori dei comuni di Montoro Superiore, Montoro inferiore, Fisciano, Bracigliano, Mercato S. Severino, Castel S. Giorgio, Siano e Roccapiemonte.

Tali pozzi vennero o costituire una rete quasi regolare di capisaldi; per ogni pozzo si rilevarono le caratteristiche, annotate in apposito schedario e rilevarono le quote dei pozzi di acqua nelle annate 1934. 1935. 1936. 1937.

Sulla scorta di tali dati e dai relativi esperimenti di pompaggio, si trasero risultati molto significativi in merito alla circolazione sotterranea e, per ciascuna delle citate annate, si redassero le curve isofrastiche.

I relativi elaborati esaminati dall'Ispettore generale Pallucchini per conto della IV sezione del Consiglio Superiore dei LL. PP. e vennero poi portati dal Prof. Placido Ruggiero al Congresso tenutosi a Venezia nel 1938.

Abbiamo preferito riferirci a tale lavoro per fare un campione, tenuto conto che esso costituisce un rilievo ufficiale del Servizio idrografico.

Basando solo sulla portata delle pompe che erano installate e che installammo e non sulla totale possibilità di emungimento che offre ogni pozzo considerando la maggiore o minore stabilità del livello del pelo d'acqua durante il pompaggio, si concluse che a ciascun pozzo, mediamente e complessivamente si potesse attribuire una porta di 20 litri d'acqua per minuto secondo.

Dunque sulla superficie territoriale costituita solo dai su elencati otto comuni e solo dai citati pozzi del 1934, si possono ottenere più di 9.000 litri per minuto secondo.

Tale situazione, estesa a tutta la valle del Sarno e a tutta la valle del Clanio (Agro Nolano, Regi Lagni ecc.) porterebbe a risultati in relazione ai

quali si otterrebbe una portata globale potabile, tale da rendere addirittura irrisorie le portate d'acqua superficiali che da anni si stanno contendendo.

La citata pubblicazione rivela l'itinerario dell'antico corso del fiume Sarno; di essa si potrebbe fare la gemella riguardante l'altro antico fiume sommerso di nome Clanio, che fu anch'esso sepolto dai materiali vulcanici, mentre insieme al Sarno ed al Volturno concorrevano al riempimento del golfo di Napoli.

Altra prova della grande risorsa ignorata si potrebbe ottenere servendosi del materiale copiosissimo che certamente offre il quarantennale Ispettorato regionale dell'agricoltura.

Basterebbe esaminare la statistica di tutte le pratiche per sussidi ai pozzi fatti o utilizzati dal 1927 nella Campania, e sommare tutte le portate dichiarate che, si badi, non sono quelle massime che può dare ciascun pozzo, ma quelle relative alla pompa installata a loro volta proporzionata ai fabbisogni dei relativi terreni agricoli.

Basterebbero solo le portate differenziali, cioè le differenze risultanti fra l'emungimento in atto e quello massimo possibile, per avere un'idea del bene economico perduto; mentre si aggrediscono belle sorgenti, bei corsi d'acqua senza rendersi conto delle deleterie conseguenze di carattere ecologico e specialmente dei gravi danni che si arrecano al passaggio proprio laddove si spera d'attrarre i turisti, come per esempio nel comprensorio del Terminio, del Matese ecc.

Tali conti sulle acque si sarebbero dovuti fare come sopra accennato anche per quelle regioni dove si intende portare, mediante lunghe e costose condotte, le poche preziose acque fluenti che restano in Campania.

Le acque latenti sono ancora le sconosciute; vediamo talvolta gente che lotta per la miseria di pochi litri d'acqua, facendo gallerie sul piede di una montagna, mentre in molti casi quelle stessa montagna a 10-15-20 metri di profondità dal sottostante piano d'acqua della stessa natura, e che basterebbe un semplice scavo per pescare nella massa, invece di succhiare il chiodo nella montagna.

Prima di pensare ai luoghi collinari che pure imprigionano acque superficiali alle quali pure la natura ha affidato un compito, si passi alle acque sotterranee che, se non utilizzate rappresentano un bene economico totalmente perduto.

Nel piano che stiamo esaminando vediamo che, per contro, si fa ricorso alle acque sotterranee solo in linea eccezionale, solo quando non c'è più acqua fluente da imprigionare.

Per esempio, rileviamo che a Benevento sono riservati 100 litri d'acqua della falda subalvea del Calore (v. pag. 384), alla città di Napoli 886 litri di acqua dalla «falda a sinistra del Volturno». La stessa acqua sotterranea è assegnata a Comuni dell'Isola d'Ischia.... Come si vede l'eccezione conferma la regola. Le acque sotterranee sono potabili tanto che assegnano all'isola d'Ischia, ma allora perchè si ricorre ad esse soltanto dopo avere distrutta la circolazione superficiale?

Trattandosi di previsioni che riguardano il 2015, epoca in cui sarà presente anche l'acqua del mare, perchè deturpara il passaggio, commettere tante

ingiustizie, fissare con una legge unilaterale un tale affrettato modo di pianificare ?

Passando alla provincia di Salerno, come risulta da una relazione del sottoscritto pubblicata dal Bollettino della Camera di Commercio, n.2 del 1966, si fece una previsione per l'anno 2000 relativo ai settori: popolazione, industria, commercio all'ingrosso, ospedali e cliniche, trasporti, cinema e teatri, mercati all'ingrosso, uffici pubblici e privati.

Si giunse ad un fabbisogno per minuto secondo di litri 4542 mentre per le irrigazioni, rispondendo ad un questionario del Servizio idrografico si comunicava che in provincia di Salerno sono irrigati circa 50.000 ettari e che dai piani dei vari enti interessati si rileva la necessità di irrigarne altri 20.000. Per un totale quindi, di 70.000 ettari occorrono litri per minuto secondo 35.000, attualmente e non per l'anno 2000, per tale anno ne occorrono 50.000.

Quindi occorrono alla provincia di Salerno litri 54.542 per lo meno contro i quali il Piano ne offre 2187 per il solo settore che tratta, e tutto il resto delle acque perenni superficiali dei bacini fornitori di Salerno e Avellino lo manda in altre provincie che posseggono già una detazione pro-capite di gran lunga superiore a quello che hanno le provincie di Salerno e Avellino.

Contro tale pauroso deficit il Piano offre acque di surrogazione mediante quattro invasi valutati per una portata complessiva di 4000 litri, indicando una cifra che certamente non si potrebbe garantire in un decreto di concessione. Tali offerte di surrogazione, anche in senso giuridico, rimangono nel vago e non sostituiscono le concessioni già date che si mettono in pericolo.

Quanto alla Puglia dove si manda la metà di tutte le citate acque superficiali; mentre constatata la sua autosufficienza, si dovrebbe togliere anche la quota che si mandò nel 1902:

a) E' da rilevare che l'Ente per l'irrigazione per la Puglia e per la Lucania dichiara di poter irrigare 102.000 ettari di terreno con acque superficiali regolate, son quindi 50.000 litri di acqua per minuto secondo. Dichiara ancora per uso d'irrigazione ben 9.000 litri di acqua di sorgenti perenni: denuncia ancora acqua sotterranea per 27.000 litri. Questi dati sono del 1955.

b) E' ancora da rilevare che l'Ente acquedotto pugliese consuma soltanto acqua della provincia di Avellino e Salerno; mentre 9.500 litri di acqua di sorgenti pugliesi come detto, si usano per l'irrigazione e mentre sarebbe possibile attingere tutto quanto serve per i servizi urbani dalle acque sotterranee.

In simili condizioni non sarebbe difficile dimostare che in Puglia si possono sostituire i 10.375 litri di acqua che si sottraggono alla Campania, invece di pretendere che la Campania mandi ancora acqua come consiglia il Piano che stiamo esaminando.

Comunque in Puglia sono dichiarati dal 1965 da Enti pugliesi 98.875 litri di acqua per minuto secondo, senza contare le altre centinaia di migliaia di litri per secondo che possono dare le acque sotterranee ed altre risorse che riguardano altri enti.

Nel 1962 apprendemmo da una relazione del citato E.A.A.P. che ben 100 milioni annui di metri cubi dell'acqua che viene tolta alla Campania, sono

concessi per usi non domestici, non cittadini, e che l'Acquedotto pugliese vende acqua per irrigazione.

Perchè in simili contingenze, il progetto di Piano che stiamo esaminando, toglie l'acqua destinata alle bonifiche della Campania, e non soltanto in provincia di Salerno ed Avellino; mentre non toglie le acque di sorgente all'Ente per l'irrigazione della Puglia e della Lucania, offrendogli acque di surrogazione, che pure esistono in loco?

Ma oltre i citati contrasti fra Piano e legge istitutiva di esso; fra regione e regione; fra provincia e provincia; fra settore e settore, altri sono denunziati anche all'interno dello stesso settore considerato dal Piano.

Tali contrasti qui non possiamo trattare e neanche elencare perchè non ci sono tutti noti.

Segnaliamo la relazione dell'Avvocato Oronzo Rossi pubblicata dal «Risorsimento Nocerino» del 6 settembre 1967 e la relazione del Presidente dell'Acquedotto dell'Ausino, Comm. Avagliano, esposta durante l'apposito convegno tenutosi a Cava dei Tirreni il 30 settembre.

Tali relazioni in sostanza lamentano entrambe il mancato rispetto alla norma di legge che stabilisce di «determinare gli **schemi sommari** delle opere occorrenti per la costruzione di nuovi acquedotti e **l'integrazione e sistemazione** di quelli esistenti, in relazione ai punti precedenti e redigere un preventivo generale di spesa **tenendo conto dei progetti delle opere già elaborati dai Comuni, dai Consorzi di Comuni ecc. (art. 2 lettera C).**

In questi limiti doveva mantenersi il Piano. Perciò viene contestato ai compilatori del Piano il potere di trasferire in toto l'approvvigionamento idrico di gruppi di abitati da un acquedotto all'altro, specialmente quando tale trasferimento implica costoso esercizio di sollevamento e implica la sostituzione dell'intera rete urbana.

Altre considerazioni si fanno sulle alternative indicate dal Piano. A tale proposito si rileva dalla relazione del Presidente Avagliano: «Quando il Piano ha previsto delle alternative, ha indicato delle possibili soluzioni sostitutive di quella base; sembra quindi evidente che, prima della realizzazione si accerti conclusivamente quale deve essere la soluzione da scegliere.

Quando invece ha indicato delle alternative provvisorie ha fatto ben altro; ha indicato cioè delle soluzioni da costruire, la cui alimentazione è temporanea, per avere destinate le acque relative ad altri Comuni, che quindi altrettanto temporaneamente non ne possono usufruire. Mi sembra, continua il Comm. Avagliano, un discorso molto importante, discorso che dovrà essere approfondito, tanto più che il Piano non pone alcun termine alla temporaneità e provvisorietà che dir si voglia.

Consideriamo infatti i Comuni che hanno avuto assegnate in via definitiva quella fonte che ad altri viene intanto data in via provvisoria; al limite ove questa assegnazione provvisoria tenta a divenire definitiva è facile intuire il danno irreversibile che ne viene ai primi comuni per i quali non è stata prevista corrispondentemente alcuna soluzione sostitutiva.

Un altro aspetto notevole riguarda la possibilità di riutilizzazione delle opere realizzate per alimentazioni provvisorie.

Ancora altre osservazioni si fanno in merito a criteri di migliore rispondenza in rapporto a quote, a distanze, ad esclusioni, ad inserzioni, ad omesse risorse idriche, ad integrazioni ecc.

Tenuto conto delle considerazioni esposte che in buona parte possono valere per altre provincie e specialmente per la limitrofa provincia di Avelino, riteniamo che come premesse di carattere generale, a quelle di interesse particolare di ciascun Ente, si possano formulare le seguenti osservazioni:

a) La riserva di cui all'art. 51 del T.U. 1933 n. 1775, in provvisoria sostituzione delle norme richieste dell'art. 5 se applicata ad acque private, costituirebbe un arbitrio; se applicata ad acque già concessionate verrebbe a costituire una revoca. La revoca è prevista dal T.U.; ma le uniche ipotesi di revoca sono indicate dall'art. 45, previa audizione delle parti, indennizzo ecc.

b) Le acque di surrogazione che dovrebbero integrare le concessioni sottese non sono idonee a realizzare quanto previsto dall'art. 45, perchè non sono state previste le trasformazioni tecniche necessarie a renderle utilizzabili. E' noto infatti che l'indennizzo in natura comporta l'adduzione delle acque agli impianti e la trasformazione degli impianti stessi.

c) L'art. 4 della legge 139 del 1963, dispone che per il periodo della entrata in vigore della stessa legge, il Ministero dei LL.PP. avrebbe potuto disporre studi, ricerche indagini esecutive allo scopo di provvedere al Piano. L'art. 2/B della citata legge dice che occorre accertare la consistenza delle risorse idriche esistenti.

Fra l'altro tale articolo risulta chiaramente violato in relazione all'art. 94 del T.U. 1933 n. 1775, che dispone l'accertamento delle acque sotterranee nei territori posti sotto tutela.

d) Il progetto di piano regolatore degli acquedotti è in contrasto con l'art. 2 lettera B) della stessa legge che stabilisce l'armonizzazione con il programma di coordinamento degli usi congiunti relativamente a tutti i settori dell'economia. Tale coordinamento almeno per la provincia di Salerno non risulta effettuato anzi reso impossibile per i cospicui corpi d'acqua trasferiti in altre provincie.

e) Le norme unilaterali chieste dall'art. 5 della citata legge venendo ad annullare quasi totalmente il T.U. 1933 n. 1775, solo a favore di un Piano settoriale, verrebbero a creare grave squilibrio; mentre si sente la necessità di norme del genere ai fini del riordino di tutte le utenze, per tutti i settori della economia, congiuntamente.

f) Quando si sottrae acqua dal naturale territorio di un bacino idrografico, si deve dimostrare che nonostante la sottrazione tale territorio rimane ancora autosufficiente ai fini dei bisogni idrici; così quando si sottraggono, per uso potabile, alle irrigazioni di un territorio segue di sorgenti, a favore di un altro territorio, si deve dimostrare che in quest'ultimo, non si usano per irrigazioni acque potabili di sorgenti.

Ciò in forza di quel senso di giustizia distributiva che costituisce il presupposto per l'esercizio di poteri discrezionali consentiti dal T.U. sulle acque, alla pubblica amministrazione.

g) Nel territorio della provincia di Napoli dove si intende portare dalla provincia di Salerno, come risulta dalle tabelle allegate al decreto in esame, ben 1500 litri di acqua per minuto secondo, esiste la ben nota potabilissima acqua sotterranea. Tale cospicua risorsa d'acqua, come sopra dimostrato non è portata in conto, salvo che in minima quantità e quasi come eccezione ad una regola.

h) Come risulta dai piani dell'Ente Puglia e Lucania, ben 9500 litri di acqua di sorgenti sono usati per irrigazione; tale contingente raddoppierebbe l'attuale dotazione dell'Acquedotto pugliese. Ciò mentre da relazioni dello stesso Ente Acquedotto pugliese risulta poi che acqua di sua dotazione è venduta per irrigazione ed altri usi non potabili e che la condotta che si costruì nel 1902 per portare le nostre acque alla Puglia è affetta da gravissime perdite.

i) Prima di rendere una regione priva d'acqua fluenti o addirittura arida sarebbe opportuno prendere cognizione delle conseguenti ripercussioni di carattere ecologico ed in particolare di quello di carattere paesaggistico anche ai fini della economia turistica, che è considerata nelle tabelle di cui al decreto in esame, in provincia di Salerno, soltanto in limitate zone, nonostante che la previsione si riferisca al 2015. Anche questo è un richiamo alla necessità d'armonia con gli altri settori.

l) Tenuto conto delle osservazioni di cui alla lettera precedente, bisogna anche rilevare che le acque superficiali concessionate per usi agricoli e idroelettrici non cessano di essere fluenti salvo che per brevi tratti nel secondo caso, che poi talvolta provocano delle cascate pittoresche, quindi non ne soffre la bellezza paesaggistica e non ne soffre tutto l'ambito risorgivo generato dalla loro percolazione influente a tutti i livelli; mentre le acque per gli usi di cui al citato Piano, fin dalla loro origine vengono occultate, bruscamente sottratte alla vista, alla natura, in una specie di cimitero di nere condotte chiuse.

Per esempio nella provincia di Salerno ed in quella di Avellino cosa avverrà del maestoso complesso idrologico generato dalle acque dell'Ofanto, del Calore Irpino, del Sabato, del Sarno, del Picentino, del Tusciano, del Sele e dei suoi affluenti, percolanti in quella enorme spugna costituita dalle rocce carsiche dei massicci dominati dal Terminio, dall'Acellica, dal Monte Garofano, dal Montagnone di Nusco ?

Cosa sarà delle acque che fluendo per la valle del Sabato rendono piacevolissima la passeggiata fra le forre che si incontrano da Avellino a Benevento; che cosa sarà dell'analoga e più suggestiva passeggiata attraverso le precipiti valli fra Acerno e Montella, una volta inaridite dalle indiscriminate requisizioni.

Si darà un addio al costituendo comprensorio del Terminio. Dovrà forse scomparire anche il lago Laceno nell'anno 2015?

Prima di deturpare la natura mettendo in tubi tutte le acque che più di ogni altro elemento concorrono all'ambiente ecologico di ogni comprensorio:

1) Si dovrebbe limitare l'uso di tali acque superficiali solo ai bisogni essenziali dell'uomo, quando non c'è altro rimedio.

2) Si può sopperire all'uso potabile con le acque letenti potabili che,

per es. in Campania, sono abbondantissime, come sopra dimostrato e come ha dimostrato la Società per l'acquedotto dal Serino e molti Comuni della Provincia di Salerno.

3) A tutti gli altri usi si dovrebbe sopperire ovunque possibile mediante le acque latenti la cui captazione costituisce vero e proprio ricupero di un bene economico, prima che vada a mare senza utilizzazione.

4) Nei serbatoi montani si dovrebbe raccogliere solo quella parte di un corso di acqua invernale che va a mare senza utilizzazione e non preparare la siccità anche per il periodo invernale.

Come chiaramente risulta da quanto sopra enunciato, fra i Ministeri di cui all'art. 3 della lettera L. 129 del 1963, chiamati a deliberare di concerto con quello dei LL. PP. dovrebbe associarsi anche il Ministero per il Turismo.

**dott. ing. Martinez y Cabrera**



